

Circolare 30 dicembre 1977

Ministero dei lavori pubblici. Applicazione della legge 10-5-1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 10, comma 1).

Per gli insediamenti esistenti, produttivi o civili, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni o che siano trasferiti in altro luogo, deve essere richiesta, ai sensi dell'articolo 10 della legge indicata in oggetto, nuova autorizzazione allo scarico alle autorità competenti per il controllo. A tali autorità è demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile. E' stato da più parti osservato che una rigida applicazione della norma costringerebbe gli operatori economici, ed in particolare quelli la cui attività è caratterizzata da un continuo evolversi dei processi tecnologici, a presentare reiterate istanze di autorizzazione relative sempre ai medesimi scarichi, anche nei casi in cui in un insediamento produttivo si verificano ampliamenti e ristrutturazioni di impianti esistenti tali da non modificare le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi esistenti.

Si ritiene, pertanto, necessario fornire, in forza dell'art.2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, indirizzi per la uniforme applicazione della disposizione in parola. A tal proposito, per una uniforme interpretazione della norma, sembra opportuno sottolineare che il fine perseguito dal legislatore è quello della tutela delle acque dagli inquinamenti. Le nozioni di ampliamento o di ristrutturazione di insediamenti produttivi sono, pertanto, da considerare nella suddetta prospettiva. Conseguentemente, le modifiche apportate al complesso produttivo mediante affinamenti tecnologici, ammodernamenti delle attrezzature, più razionali collegamenti tra i diversi reparti di produzione, non sono da considerare veri e propri ampliamenti o ristrutturazioni qualora rimangano immutate le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi in atto. In tali casi non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione allo scarico, ma, ove le competenti autorità lo richiedano, gli interessati devono poter dimostrare che tali modifiche non comportano alcun aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento. Per i settori industriali (per esempio chimico, petrolifero, petrolchimico, farmaceutico), caratterizzati da frequenti modifiche, torna utile ancorare le nozioni di ampliamento e ristrutturazione ad un criterio oggettivo e di facile accertamento e cioè all'entità dell'aumento della capacità produttiva globale degli insediamenti. In particolare, le modifiche che comportino un incremento, comunque ottenuto, della capacità produttiva globale dell'insediamento fino al 10% di quella della data di entrata in vigore della legge, non sono da considerare veri e propri ampliamenti o ristrutturazioni, purché rimangano immutate le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi in atto, e pertanto non sarà necessario richiedere per essi una nuova autorizzazione allo scarico. Ove le competenti autorità lo richiedano, gli interessati devono però poter dimostrare che l'incremento della produzione non comporta alcun aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento. Per i settori anzidetti, le trasformazioni ed integrazioni degli impianti, che consentano un incremento della capacità produttiva oltre il 10%, comportano la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico e gli interessati devono fornire alle autorità competenti per il controllo ogni elemento utile per un'attenta valutazione intesa a verificare, al

fine della eventuale certificazione di nuovo insediamento, in quale misura e secondo quali modalità si incide sugli scarichi esistenti. I Signori Commissari del Governo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente.